



COMUNE DELL'AQUILA

Mozione ai sensi dell'Art. 52 comma a del Regolamento

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

la Giunta Comunale, con deliberazione n° 1 del 7 gennaio 2009, ha disposto l'annullamento d'ufficio (ex art. 21 nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241) delle deliberazioni di Giunta Comunale n. 798/2002 e 804/2002 con le quali era stata approvata la concessione di costruzione e gestione della rete tranviaria su gomma in favore della C.G.R.T. sottoscritta in data 2/12/2002 con una ripartizione dei costi sostenuti pari al 60% a carico del Ministero e per il 40% a carico del Concessionario;

la Giunta Comunale, con deliberazione n° 2 del 7 gennaio 2009, ha disposto la trasmissione al Consiglio Comunale della proposta di deliberazione concernente la presa d'atto della delibera di Giunta comunale n. 1/2009 recante l'annullamento in autotutela della concessione di costruzione e gestione della linea tranviaria;

che il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (sezione prima) con sentenza del 19/03/2015 ha respinto il ricorso presentato da Costruzione Gestione Reti Tranviarie n° 138 del 2009 contro il Comune dell'Aquila, per l'annullamento delle delibere di Giunta sopra evidenziate;

Considerato che:

l'Amministrazione Comunale ha intrapreso un percorso di approfondimento amministrativo per verificare la necessità o meno di addivenire ad una transazione di natura economica con la società incaricata della realizzazione della tranvia in gomma: a tal riguardo sono stati richiesti due pareri ad illustri professionisti con lettere di incarico professionale al costo, omnicomprendivo, di euro 15.000,00 cadauno, liquidate con determina dirigenziale n° 2733 del 21/11/2014;

i due pareri divergono sia sotto l'aspetto delle motivazioni tecnico-amministrative, che sull'importo da prendere in considerazione per una eventuale trattativa e precisamente:

nel parere dell'avv. Vincenzo Cerulli Irelli la parte conclusiva riporta testualmente
“ ... *In definitiva, si ritiene che un corretto bilanciamento di interessi delle parti possa trovare attuazione mediante la sottoscrizione di un atto transattivo che regoli la corresponsione all'impresa di Euro 1.850.000,00 più Euro 6.757.297,74 a tacitazione definitiva di tutte le pretese del concessionario...*” per un totale quindi di **Euro 8.607.297,74**

nel parere del prof. ing. Donato Carlea la parte conclusiva riporta testualmente “ ... *In conclusione, la somma complessiva che andrebbe riconosciuta al Concessionario CGRT a seguito dell'intervenuto annullamento della concessione, ammonta a Euro 5.277.128,64 arrotondabile, in via transattiva ad **Euro 5.000.000,00***”

nella determina dirigenziale n. 2733 del 21/11/2014, che ha liquidato le parcelle dei professionisti Cerulli e Carlea, è stato riportato un prospetto dove, a parere del Rup “ **si evincono i costi effettivi sostenuti dalla società relativi alla realizzazione delle opere di che trattasi**”

e più precisamente:

costi sostenuti dalla Società	Percepito	Differenza
18.178.873,03	12.334.018,97	5.844.854,12
912.443,62	==	912.443,62
Differenza tra costi sostenuti e percepiti		<u>6.757.297,74</u>

nella richiesta di parere alla Corte dei Conti Sezione Regionale di controllo per l'Abruzzo, il Sindaco ha dichiarato : “ *in materia di indennizzo, art. 2041 del c.c., in favore dell'impresa, a seguito di annullamento di contratti di lavori con sentenza della Corte Europea di Giustizia recante l'accertamento che il rapporto fosse stato negoziato al di fuori delle norme di evidenza pubblica, per altro in presenza di opera pubblica che non ha determinato in favore dell'Ente alcun arricchimento concreto, in quanto l'opera stessa in parte è stata rimossa e in parte ancora resta da rimuovere,*”

Rilevato che:

la documentazione contabile riguardante i pagamenti effettuati a seguito dell'emissione dei relativi Sal, potrebbe non essere completamente a disposizione dell'Amministrazione Comunale (come da dichiarazioni pubbliche dell'avv. De Nardis Domenico responsabile dell'Avvocatura Comunale) in particolare bisognerà dimostrare l'avvenuto pagamento del 40% del costo dell'opera, che contrattualmente era stato posto a carico del Concessionario, attraverso l'esibizione di giustificativi di pagamento come fatture quietanzate, bonifici, liquidazioni periodiche, ecc.

in data 09/06/2004 con determina dirigenziale n° 107 del 02/02/2004 fu disposta la liquidazione del contributo del 60% relativo al 3° SAL, all'interno del quale trovava spazio la fattura n° 2 del 31/01/2004 emessa dalla C.G.R.T.

allegato al Sal risulta esserci il Certificato di Pagamento n. 1 TER che riportava tra le motivazioni di pagamento ***“avvio prod. ind.le n. 7 veicoli TransLohr Mod. STE3 del. G.M. n. 3 del 16/01/04 Anticipazione 25% di 10.845.594,88”***

le fidejussioni allegate non risulterebbero essere conformi al disposto della delibera di Giunta Comunale n. 3 del 30 marzo 2004 (già riportata nelle motivazioni del certificato 1 TER)

il 60% dell'importo relativo all'anticipazione dei treni, per questo Sal, risulta essere di circa euro 1.789.523,15 (euro 1.626.839,23 + 162.683,92 iva al 10%)

in data 17/06/2005 con determina dirigenziale n° 289 del 13/04/2005 fu disposta la liquidazione del contributo del 60% relativo al 2° acconto per fornitura materiale rotabile a seguito dell'emissione della fattura n° 5 del 01/02/2005 da parte di C.G.R.T.

allegato al 2° acconto risultava esserci il Certificato di Pagamento n. 1 TER che riporta tra le motivazioni di pagamento ***“ 1° avanzamento veicoli 1-2-3-4- e 2° avanzamento veicoli 1-2-3 TrasLohr Mod. STE3”***

le fidejussioni allegate non risulterebbero essere conformi al disposto della delibera di Giunta Comunale n. 3 del 30 marzo 2004

il 60% dell'importo relativo all'anticipazione dei treni, per questo Sal, risulta essere di circa euro 2.040.564,24 (euro 1.855.058,40 + 185.505,84 iva al 10%)

il Rup dell'epoca, in data 25 luglio 2005, si recò presso gli stabilimenti della Lohr Industrie a Strasburgo redigendo un verbale controfirmato dal Presidente, Direttore Commerciale, Addetto Commerciale e Avvocato della Traslohr i quali dichiararono ***“.....che le modalità di pagamento concordate con C.G.R.T. e recepite dal Comune con deliberazione G.C. n° 3/2004 non risultano rispettate in quanto:***

il primo acconto sulla industrializzazione della fornitura, accertata con verbale in data 10.10.03 è stato liquidato da C.G.R.T a favore di Lohr solo per la quota relativa al finanziamento pubblico (60% del totale) e specificatamente per euro 1.626.939,00 oltre iva al 10%, dunque non risulta liquidata la somma a carico di C.G.R.T pari al restante 40%

relativamente al secondo acconto, liquidato per la quota relativa al finanziamento pubblico (60% del totale) e specificatamente per euro 1.855.058,00 oltre iva al 10% dal Comune con determinazione dirigenziale n 289/05 non risulta pervenuto nessun importo a favore di Lohr Industrie...”

nel verbale dell'assemblea ordinaria della società C.G.R.T. svoltasi il 28/04/2006, il rappresentante della società Lohr Industrie S.A. (socio all'1% della C.G.R.T.) lamentava il fatto che nella relazione al bilancio non ci fosse nessun riferimento alla controversia in piedi con la Lohr, inoltre l'avv. Franco sottolineava ***“... l'illiceità della mancata corresponsione degli importi, versati dal Comune, di competenza della Lohr (secondo SAL regolarmente approvato) e”***

Verificato che:

con delibera di Consiglio Comunale n° 22 del 22/03/2005 fu approvato, in via definitiva, il progetto planivolumetrico di coordinamento necessario per proporre variante al PRG con modifica di destinazione d'uso del terreno da “verde pubblico attrezzato” a “zona per la realizzazione di un edificio per deposito-officina-uffici”;

a seguito di procedura negoziata tenutasi in data 20/11/2002 in via informale presso il settore OO.PP tra i progettisti, il Dirigente del Settore ed il responsabile del procedimento fu migliorata l'offerta a favore dell'Amministrazione Comunale;

con avviso prot. 044446 del 25/11/02 trasmesso a mezzo raccomandata A.R. a tutti gli interessati e pubblicato in pari data all'Albo Pretorio, fu data comunicazione dell'avvio del procedimento

d'esproprio (ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge n. 241/90) agli intestatari catastali dei fondi interessati dall'intervento e quindi soggetti ad esproprio o acquisizione;

alla data del 24/02/2015 le particelle interessate all'esproprio ancora risultano intestate ai vecchi proprietari e sembrerebbe non conclusa la procedura di esproprio in favore del Comune dell'Aquila;

Verificato inoltre che:

il Comune dell'Aquila ha ricevuto in data 17/02/2015 con protocollo n° 0013351 dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti una nota con la quale si sollecita la trasmissione della relazione di verifica delle eventuali situazioni pendenti e degli obblighi giuridici in corso così come previsto dall'art. 1 comma 289 della L 228/12 per non attivare l'avvio della procedura di revoca delle risorse;

Ritenuto che:

è necessario proporre l'annullamento della delibera di Consiglio Comunale n° 22 del 22/03/2005 riguardante il cambiamento di destinazione d'uso dei terreni ove si sarebbe dovuta realizzare un edificio per deposito-officina-uffici, verificando in modo definitivo se l'iter espropriativo sia stato completato, in caso contrario sarebbe necessario convocare i proprietari per verificare la situazione pendente;

è necessario sollecitare il CIPE, nei modi che il Sindaco riterrà di utilizzare, affinché dia corso a quanto disposto dalla Legge 228/12 (legge di Stabilità 2013) che al comma 289 recita:

“... il CIPE, previa verifica di eventuali situazioni pendenti ed obblighi giuridici in corso nonché delle disponibilità finanziarie esistenti, revoca il finanziamento statale di cui alla deliberazione CIPE n. 76 del 2001, assegnato alla «Tramvia su gomma» nel Comune di L'Aquila, e destina le predette residue disponibilità allo stesso Comune per il finanziamento di interventi finalizzati al miglioramento delle condizioni di mobilità urbana..” considerato che i primi gradi di giudizio, sia per quanto riguarda il Tribunale Civile sia per il Tribunale Amministrativo, hanno visto la controparte C.G.R.T. soccombere su tutti i punti posti in giudizio, di conseguenza si potrebbe ritenere espletata la verifica richiesta dalla legge;

è necessario, previa comunicazione da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, inserire nel bilancio di previsione 2015 la somma residua del finanziamento assegnato alla “Tramvia su gomma” per permettere all'Amministrazione Comunale una nuova programmazione ed una nuova progettazione che potrebbero comportare una eventuale modifica del PUM (Piano Urbano Mobilità) esistente;

tutto ciò premesso:

il Consiglio Comunale

invita il Sindaco e la Giunta Comunale ad effettuare tutte le verifiche necessarie, oltre a quelle già in atto, che possano dare delle risposte puntuali agli interrogativi che l'intero iter di realizzazione dell'opera pubblica pone sotto il punto di vista contabile ed amministrativo: nel caso fosse

necessario, le commissioni consiliari restano a disposizione per eventuali ulteriori approfondimenti che possano aiutare la ricostruzione della vicenda;

condivide la posizione del Sindaco espressa nella richiesta di parere alla Corte dei Conti Sezione Regionale di controllo per l'Abruzzo, in particolare quando sottolinea che l'opera pubblica non ha determinato in favore dell'Ente alcun arricchimento concreto, in quanto l'opera stessa in parte è stata rimossa e in parte ancora resta da rimuovere;

invita il Sindaco e la Giunta a far analizzare, da apposita commissione interna, l'intera documentazione riguardante i SAL, disponendo che gli atti a supporto degli stessi siano nuovamente verificati per avere la certezza che i SAL emessi siano coerenti con i lavori svolti, in particolar modo sarebbe opportuno verificare se quelli che si riferiscono al materiale rotabile corrispondono, nei modi e nella sostanza, a quanto disposto dalla Giunta Comunale con la delibera n° 3 del 30 marzo 2004;

ritiene che, sarebbe opportuno verificare se la società incaricata della produzione delle carrozze dei treni (Lohr) abbia percepito, o meno, la prima anticipazione per la produzione di materiale rotabile pari ad euro 1.789.523,15 senza, di fatto, alcuna prestazione effettuata in favore del Comune: sarebbe opportuno, inoltre, verificare se il concessionario C.G.R.T. abbia trattenuto, o meno, la seconda anticipazione per la produzione di materiale rotabile pari ad euro 2.040.564,24 e, in caso affermativo, a quale titolo e per quali motivazioni;

invita il Sindaco e la Giunta a tenere informato il Consiglio sullo stato dei lavori di accertamento, per permettere allo stesso di avere maggiore consapevolezza sui risvolti che tale vicenda potrebbe avere sulla tenuta degli equilibri del bilancio comunale.

Giustino Masciocco
Enrico Perilli
Padovani Gianni
Di Nicola Giuliano
Mancini Pierluigi
Giorgi Ermanno
Palumbo Stefano